

Accordo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

I rappresentanti dei Governi della Repubblica italiana e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia:

avendo constatato il favorevole sviluppo delle relazioni tra i due Paesi nel campo dei film e desiderosi di incoraggiare maggiormente la collaborazione futura di coproduzione dei film di qualità artistica e di agevolare lo sviluppo degli scambi cinematografici, hanno convenuto quanto segue:

A. — COPRODUZIONI

Articolo 1

1) I film di lungometraggio realizzati in coproduzione ed ammessi al beneficio del presente accordo sono considerati come film nazionali dai due Paesi. Essi beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtù delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

2) Sono ammessi al beneficio della coproduzione i film di cortometraggio in base alle norme che le competenti autorità delle Parti contraenti emaneranno di comune intesa.

Articolo 2

1) I coproduttori devono soddisfare alle condizioni tecniche, artistiche e finanziarie richieste dalla realizzazione delle coproduzioni, con personale e mezzi tecnici nazionali.

2) L'ammissione di un produttore al beneficio della coproduzione minoritaria è regolata dalle norme relative vigenti nel suo Paese.

3) I cittadini italiani che risiedono e lavorano abitualmente in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi che risiedono e lavorano abitualmente in Italia possono partecipare alle coproduzioni come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

4) La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film.

5) Possono essere autorizzate riprese in esterni o di scenari dal vero in un Paese che non partecipi alla coproduzione, per comprovate esigenze di sceneggiatura o di ambientazione.

Articolo 3

Per ogni film di coproduzione debbono essere approntati due negativi o un negativo ed un controtipo.

Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controtipo.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana o in una delle lingue ufficiali della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Articolo 4

Ogni facilitazione è accordata per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione dei film, come pure per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiali scenografici, materiale pubblicitario), nonché ai trasferimenti valutari per i pagamenti connessi alla realizzazione dei film in coproduzione, secondo le norme vigenti in materia fra i due Paesi.

Articolo 5

1) La partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 30% del costo di produzione di ciascun film.

2) a) L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente consistere in una partecipazione tecnica ed artistica effettiva: essa deve essere di almeno un autore, un tecnico, un interprete di un ruolo principale e un interprete di un ruolo secondario.

b) Ogni film deve comportare l'impiego di un regista di uno dei Paesi contraenti.

3) Deroghe alle precedenti disposizioni del presente articolo possono essere accordate dalle autorità delle Parti contraenti per film di particolare valore artistico o culturale o spettacolare; per i film di quest'ultima categoria, il costo deve essere notevolmente superiore al costo medio delle produzioni cinematografiche nel Paese maggioritario.

La partecipazione del coproduttore minoritario non può comunque essere inferiore al 20% del costo del film.

4) Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie nelle coproduzioni debbono essere, nel complesso, equilibrate.

Articolo 6

1) Le autorità delle due Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale tra i produttori delle due Parti contraenti e di Paesi, con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso.

2) La commissione mista, di cui all'articolo 17, può fissare ogni anno l'ammontare del costo minimo per i film realizzati in coproduzione tripartita o multilaterale.

3) Nessuna partecipazione minoritaria può essere inferiore, in questi film, al 20% del costo.

4) Il coproduttore minoritario, la cui partecipazione è del 20% del costo, può essere dispensato dall'obbligo degli apporti tecnici ed artistici, con valutazione caso per caso.

Articolo 7

La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista.

L'ammontare complessivo degli apporti in valuta dovuti a saldo dai coproduttori dei due Paesi dovrà parimenti essere accertato annualmente dalla commissione mista, al fine di garantire l'equilibrio tra i due Paesi. Se risulta uno squilibrio, questo dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Articolo 8

L'istanza per ammettere un film al beneficio della coproduzione deve essere presentata alle autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente alla documentazione necessaria.

Articolo 9

Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del Paese minoritario.

Articolo 10

1) La ripartizione dei proventi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione.

2) Le clausole dei contratti che prevedono la ripartizione tra i coproduttori dei proventi e dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

Articolo 11

1) Nel caso in cui un film di coproduzione sia esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, in linea di massima, al contingente del Paese del coproduttore maggioritario.

2) Se una delle due Parti contraenti dispone della libera entrata dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficiano di questa possibilità.

3) I film in cui i coproduttori hanno una eguale partecipazione, saranno esportati come prodotti nel Paese che ha le migliori possibilità di esportazione.

Articolo 12

I titoli di testa dei film di coproduzione debbono comprendere in un quadro separato, oltre ai nomi dei coproduttori, la dicitura « coproduzione italo-jugoslava » oppure « coproduzione jugoslava-italiana ».

Tale dicitura deve altresì figurare obbligatoriamente nella pubblicità commerciale, in occasione di manifestazioni artistiche e culturali, ed in particolare di festival internazionali.

In caso di disaccordo tra i coproduttori, i film sono presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. I film a partecipazione eguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 13

Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano di comune accordo le regole di procedura della coproduzione.

B. — SCAMBIO DI SERVIZI

Articolo 14

Le Parti contraenti, nel quadro delle disposizioni interne, esamineranno con la maggior benevolenza possibile le domande relative a riprese di film o di parti di film, sia italiani che jugoslavi nei due Paesi con la partecipazione di elementi della produzione dell'altro Paese, al di fuori di ogni accordo di coproduzione.

C. — SCAMBIO DI FILM

Articolo 15

L'importazione, l'esportazione e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi sono regolati dall'accordo commerciale e dall'accordo di pagamento in vigore nonché dalle leggi e dai regolamenti rispettivi nei due Paesi concernenti la circolazione dei film all'interno.

Le Parti contraenti faciliteranno per quanto possibile lo scambio e lo sfruttamento dei film nazionali nei due Paesi.

D. — DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni per la importazione temporanea del materiale e delle attrezzature necessarie alla produzione dei film.

Il regolamento dei pagamenti derivanti dai contratti di coproduzione, dalla prestazione di servizi di cui all'articolo 14 e dallo scambio di film, si effettuerà in conformità delle disposizioni dell'accordo di pagamento in vigore.

E. — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Durante il periodo di validità del presente accordo una commissione mista sarà convocata annualmente ed alternativamente in Italia e in Jugoslavia.

La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La delegazione jugoslava è presieduta da un rappresentante del Consiglio federale per l'istruzione e la cultura.

Essi sono assistiti da funzionari e da esperti.

Nel caso di motivata domanda di una delle Parti contraenti per una riunione straordinaria, la commissione mista si riunirà possibilmente entro trenta giorni dalla domanda stessa.

La commissione si riunirà per esaminare l'applicazione pratica del presente accordo, e particolarmente quanto stabilito al precedente articolo 7, per eliminare le eventuali difficoltà e per studiarne le modifiche ed i possibili miglioramenti, nonché per proporre le modalità del suo rinnovo.

Articolo 18

1) Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicato che è stato adempiuto a quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti costituzionali.

2) Il presente accordo ha la durata di due anni e sarà rinnovato per uguale periodo per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti contraenti, con un preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Roma il 20 gennaio 1968 in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana ed in lingua serbo-croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia*

IVO VRHOVCA

*Per il Governo
della Repubblica italiana*
ANNIBALE SCICLUNA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica